

CORECOM SICILIA

Comitato Regionale per le Comunicazioni



RELAZIONE PROGRAMMATICA 2019

CORECOM SICILIA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

RELAZIONE PROGRAMMATICA 2019

A cura della Prof.ssa Maria Annunziata Astone

Approvata dal Comitato nella seduta del 11 Ottobre 2018

PRESIDENTE

MARIA ANNUNZIATA ASTONE

COMMISSARI

ALESSANDRO AGUECI

GIUSEPPE DI STEFANO

ALFREDO RIZZO

ANTONIO VECCE

Dirigente Servizio 2°
"Segreteria CORECOM"

FRANCESCO DI CHIARA

Dirigente U.O. S2.1
"Funzioni Proprie"

ANTONELLA MARINO

www.corecom.ars.sicilia.it

corecom@regione.sicilia.it;

corecom.funzionipropri@regione.sicilia.it

corecom@certmail.regione.sicilia.it

PARTE TERZA

RISORSE UMANE E RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse umane.....	p. 38
2. Le risorse finanziarie	p. 39

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Maria Astone

PRESIDENTE CORECOM SICILIA

Il programma delle attività del Comitato Regionale per le comunicazioni della Regione Sicilia per l'anno 2019 si pone in linea di continuità rispetto a quello già presentato per l'anno 2018, e si propone per un verso di portare a compimento le attività già programmate e in corso di attuazione; per altro vuole dar vita ad una strategia diretta ad affrontare le questioni sollecitate dall'era digitale nella quale viviamo.

Diversi incontri di studio, realizzati nel corso del 2018, hanno posto all'attenzione del Comitato la necessità di avviare vere e proprie iniziative dirette a favorire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali in internet; questione rispetto alla quale non esistono soluzioni normative adeguate, ma che ha assunto centralità anche a seguito della emanazione e dalla successiva entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

In tale contesto al Corecom è sicuramente riservato un compito difficile ma stimolante: quello di mettere in campo una attività di sorveglianza e tutela dei diritti della persona umana in generale e dei soggetti deboli, in particolare, analoga a quella svolta con riferimento al sistema radiotelevisivo, in considerazione del fatto che, come emerge dallo stesso cod. com. elett., anche nel settore delle comunicazioni elettroniche, bisogna garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone (quali risultano dai testi costituzionali, dalla Cedu e dalla carta di Nizza). E tra questi diritti assumono centralità sicuramente il diritto alla libertà di pensiero e di informazione, il principio di non discriminazione, il diritto all'identità personale e alla riservatezza, i diritti dei minori, il diritto di autore il diritto all'elevato livello di protezione¹ dei dati personali², il diritto

¹ il diritto a un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata, a norma dell'art13, lett. c., codice com.

² e d'altro canto lo stesso legislatore europeo nel considerando 4 del recente Regolamento 2016/679 ha affermato che il "regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero,

all'elevato livello di protezione dei consumatori (art. 38 Carta) *ma anche il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza.*

Sulla base di queste premesse è certo che il Comitato nell'anno 2019 dovrà avviare una più incisiva attività di sorveglianza sul rispetto dei diritti dei minori, una più incisiva tutela dei diritti degli utenti, anche attraverso il nuovo ConciliaWeb, e un rafforzamento dell'attività di ricerca, con l'assegnazione di borse di studio; e, soprattutto, il Comitato dovrà continuare nell'approfondimento dei temi connessi all'informazione in Sicilia e all'analisi delle diverse problematiche che ad essa si collegano.

di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica".

INTRODUZIONE

1 La nuova Composizione del Comitato per le comunicazioni della Regione Siciliana

Il Comitato regionale per le Comunicazioni è composto, ai sensi dell'art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, da cinque componenti nominati dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, sentiti i presidenti dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la consistenza di ogni singolo gruppo parlamentare. Il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana designa il Presidente del Comitato tra i componenti nominati.

Con decreto del Presidente della Regione Siciliana - D.P. n. 315/Serv.1°/S.G. del 28 giugno 2017 e D.P. n. 437/Serv.1°/S.G. del 31.08.2017, è stato nominato il nuovo Comitato regionale per le Comunicazioni per La Regione Sicilia, che attualmente risulta così costituito:

Presidente

Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone

Commissari

Avv. Alessandro Agueci³

Dott. Alfredo Rizzo

Avv. Giuseppe Di Stefano

Avv. Antonio Vecce

La sede del Comitato è Palermo in Via Magliocco n. 46. Il Comitato è assistito nelle sue funzioni da un apposito ufficio con compiti di assistenza e di segreteria,

³ L'avv. Alessandro Agueci è stato nominato con D.P. n. 437/serv. 1/ S.G. del 31.08.2017, in sostituzione del Dott. Pellegrino Quartararo, che ha rassegnato le dimissioni dal Comitato Regionale per le Comunicazioni il 18 luglio 2017.

coordinato dall'arch. Francesco Di Chiara, dirigente del Servizio 2, "Segreteria Corecom", e dalla dott.ssa Antonella Marino, responsabile della U.O. S2.1 "Funzioni proprie del Comitato"

L'attuale Comitato si è riunito per la prima volta il 18 luglio 2017, assumendosi, fra l'altro, il delicato compito di portare ad ulteriore svolgimento le attività già intraprese dal Comitato uscente e, nel corso dei cinque anni del mandato, intende esercitare con il massimo impegno professionale le funzioni ad esso assegnate e perseguire risultati adeguati ed efficienti, in conformità alle politiche di tutela dei cittadini e dei soggetti deboli, portate avanti dall'Autorità garante delle Comunicazioni, di cui risulta una "declinazione" territoriale.

Il Comitato si propone di intraprendere iniziative che possono consentire un maggiore e più incisivo avvicinamento dell'organo ai cittadini; ciò sia per potenziare i servizi offerti, sia per un più efficiente controllo sul sistema radiotelevisivo.

Ciò premesso, il Comitato presenta la relazione programmatica, che contiene l'individuazione, per ciascuna delle funzioni ad esso assegnate, degli obiettivi che intende perseguire nell'anno 2019, quale presupposto indispensabile per il conseguimento dei risultati da realizzare nel corso del quinquennio.

2 Il Comitato e le funzioni: quadro generale

I CORECOM sono stati istituiti dall'art. 1, comma 13 della [legge 31 luglio 1997, n. 249](#)⁴, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, che, allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni proprie dell’Autorità, ha disposto che i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito Corecom.) operino come organi funzionali dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Con l’art. 101 della legge n. 17 del 2002 della legge della Regione Sicilia, è stato istituito il Comitato Regionale per le comunicazioni per la Regione Sicilia⁵, in sostituzione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi istituito in precedenza con legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, del quale ha ereditato funzioni e compiti. Dalla lettura sistematica della legge nazionale e di quella regionale attualmente vigente, deriva che il Corecom è un organo decentrato dell’Agcom, al quale sono state attribuite in ambito regionale funzioni proprie.

Il Comitato, in ambito regionale, svolge attività:

- Consultiva dell’ARS e della Giunta regionale in materia radiotelevisiva, esprimendo pareri e formulando proposte anche funzionali alla predisposizione

⁴ Il dettato normativo, in particolare, recita: “*riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell’Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall’insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi.*”

⁵ Art. 101. Comitato regionale comunicazioni

1. Al fine di razionalizzare gli interventi nel settore delle comunicazioni conseguendo, altresì, risparmi di spesa, è istituito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, composto da cinque membri, di cui due designati dal Presidente della Regione, due dal Presidente dell’Assemblea regionale ed uno dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

2. I componenti durano in carica cinque anni, non sono confermabili, devono essere in possesso dei requisiti fissati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non incorrere nelle cause di incompatibilità individuate dalla medesima Autorità. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente ed adotta il proprio regolamento di organizzazione.

3. Il Comitato svolge tutte le funzioni del soppresso Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, nonché le competenze attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni dalla normativa vigente e quelle delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. Il compenso per i componenti del Comitato viene determinato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

5. Il Comitato si avvale per il suo funzionamento di una segreteria, la cui dotazione di personale, non superiore a cinque unità, viene individuata dal Presidente della Regione.

6. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo viene valutato in 80 migliaia di euro annue a decorrere dall’esercizio finanziario 2002.

7. È abrogata la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12.

di leggi;

- Propositiva, mediante la formulazione di pareri su tutti gli atti e le convenzioni stipulati dalla Regione e dagli Enti regionali con gli organi di informazione e comunicazione;
- Promozionale per lo svolgimento di ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni, radiotelevisione e, oggi, anche del settore della rete telematica e dell'informazione on line, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei minori, dei consumatori e utenti, e dei soggetti deboli.

Al riguardo può anche stipulare convenzioni con le università, o centri di ricerca o con privati e studiosi esperti della materia per ricerche di settore. Inoltre, in tale qualità, il Comitato Regionale per le Comunicazioni:

- Programma in convenzione con la RAI le trasmissioni dell'accesso ai sensi dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975 n. 103, secondo un calendario trimestrale;
- Provvede all'attività di monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale di interesse regionale, avvalendosi della propria struttura di supporto;
- Garantisce il pluralismo e l'indipendenza dell'informazione;
- Vigila sull'applicazione della normativa in materia di *par condicio* nel periodo elettorale;
- Realizza seminari, convegni ed incontri sui temi dell'informazione e della comunicazione.

Per effetto della legge 31 luglio 1997 n. 249, e in esecuzione degli Accordi quadro Stato-Regioni, stipulati rispettivamente nel 2003, nel 2008 e nel 2017, quale organo decentrato dell'Agcom il Co.re.com. Sicilia, svolge per delega dell'Autorità per le comunicazioni, le seguenti attività:

- a) Tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso anche l'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;
- b) Vigilanza sul rispetto delle norme in materia di [pubblicazione e diffusione dei sondaggi](#) sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
- c) Istruzione e applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della [legge](#)

- n.223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- d) Attività di **conciliazione obbligatoria** nell'ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti;
 - e) **Definizione delle controversie** tra utenti e operatori di comunicazione elettronica;
 - f) Tenuta del **Registro degli Operatori della Comunicazione** (R.O.C.);
 - g) **Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione** e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale;
 - h) Vigilanza ai sensi dell'art. 41 del *Tusmar* previa adozione, da parte dell'Autorità, di apposite linee guida.

L'AGCOM ha emanato delle linee guida per l'esercizio delle funzioni delegate ai CORECOM, che garantiscono l'armonizzazione del sistema, ferma restando la funzione di coordinamento e di indirizzo in capo all'Autorità.

PARTE PRIMA

LE FUNZIONI PROPRIE

1 I programmi per l'accesso su RAI 3 Sicilia

Ai sensi dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975 n. 103 e della successiva legge di modifica del 6 agosto 1990 n. 223 *“sono riservati alla società concessionaria (RAI), per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica”*, che devono essere messi a disposizione dei *“partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta”*.

In base alla normativa vigente, competenti alla selezione e individuazione dei programmi dell'accesso sono i Co.re.com ai quali competono l'istruttoria e l'esame delle richieste provenienti dai soggetti sopraindicati, nonché le deliberazioni di ammissione o di esclusione delle proposte e dei contenuti dei programmi dell'accesso, sulla base di Regolamenti di cui essi sono normalmente dotati.

Il Co.re.com Sicilia, al riguardo, ha emanato in data 23.03.2015 il Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale, consultabile sul sito web del Comitato, che disciplina la predetta materia in conformità alla legge e statuendo la possibilità per i soggetti legittimati di presentare domanda secondo una cadenza trimestrale. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento *“il Comitato delibera ogni trimestre il piano delle trasmissioni ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile per ciascun tipo di accesso risultante dall'apposita comunicazione inviata preventivamente*

dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico televisivo” Spetta, poi, al Comitato formulare una graduatoria che tenga conto, in base all’art. 5 del Regolamento “a) della rilevanza socio-culturale delle tematiche proposte nel programma, nonché attualità dell’argomento trattato; b) precedenza alle organizzazioni che non abbiano mai usufruito delle trasmissioni dell’accesso ovvero che vi abbiano partecipato in epoca più remota; precedenza ai mezzi realizzati con mezzi propri; d) ordine cronologico di presentazione delle domande”.

Il 24 aprile 2018 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra Corecom Sicilia e RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., per l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della legge 14 aprile 1975 n. 103. Successivamente è stata avviata la programmata campagna informativa radio-televisiva, in accordo con la RAI radiotelevisione italiana, utilizzando in proprio e gratuitamente lo spazio dei programmi dell’accesso, al fine di favorire un’ampia conoscenza dell’istituto su tutto il territorio siciliano; e già, a far data dal 22 settembre 2018, è stato trasmesso un programma riguardante funzioni e compiti del Corecom.

Questi due momenti - sottoscrizione dell’accordo e diffusione dello spot informativo - potrebbero portare ad una implementazione della richiesta dei predetti programmi e a una migliore utilizzazione degli spazi radio-televisivi che, in una ottica di lungo periodo, potrebbero essere utilizzati per coadiuvare l’attività degli organi istituzionali regionali nel percorso diretto alla promozione socio-culturale della Regione Siciliana.

2 I contributi per le emittenti televisive

Il Comitato ha approvato la graduatoria per l'erogazione dei contributi da parte del MISE, per l'anno 2015 e pertanto la relativa attività amministrativa propedeutica all'adozione del provvedimento finale del Governo si è esaurita, sebbene resti ferma la disponibilità per chiarimenti o approfondimenti che eventualmente verranno richiesti dagli Uffici dello stesso Ministero.

Il nuovo Regolamento (DPR 146/2017) che, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016, disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate al Ministero per la concessione dei contributi di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali, ha riassegnato lo svolgimento della relativa attività al MISE, escludendo da tale complessa funzione i Corecom.

Il regolamento si propone di individuare nuovi criteri di distribuzione dei benefici economici, che tengano conto della qualità delle emittenti radiotelevisive beneficiarie, allo scopo di superare le complesse problematiche che erano state sollevate dalla legge n. 448/1998.

In particolare il Regolamento ruota intorno ad alcune significative novità normative in virtù delle quali in sede di controllo dei requisiti di ammissione si deve tener conto di un numero minimo di dipendenti e giornalisti in regola con i versamenti dei contributi previdenziali che l'emittente deve avere per il marchio e la regione per i quali presenta la domanda di accesso ai contributi. Ad ogni emittente che accede ai contributi verrà assegnato un punteggio in base ai requisiti richiesti

L'obiettivo del regolamento è quello di favorire **il processo di riassetto e riqualificazione del settore**, mediante scelte editoriali improntate a qualità dei programmi, al rispetto delle norme poste a presidio della tutela e dignità degli spettatori e dei soggetti deboli, in particolare, e a una più adeguata razionalizzazione degli spazi autogestiti a pagamento. E soprattutto resta fondamentale l'attenzione rivolta alla funzione informativa e culturale che anche il servizio radiotelevisivo privato deve

svolgere.

Il CORECOM SICILIA, sebbene privato - come gli altri Co.re.com - del compito di distribuzione dei contributi, tuttavia dovrà controllare la qualità e l'efficienza delle attività radiotelevisive, che rappresentano il presupposto fondamentale per partecipare alla distribuzione dei benefici e per un conseguente rafforzamento economico delle imprese operanti nel settore della comunicazione.

In tale contesto il Comitato, consapevole dell'importanza che lo sviluppo delle imprese operanti in tale settore potrà avere nell'economia della Regione Siciliana, si propone di portare avanti una politica, già avviata nel 2018, di rafforzamento del controllo dei programmi trasmessi dalle emittenti radio-televisivi locali; e di organizzare seminari, convegni e corsi di formazione in sinergia con ordini professionali, università e associazioni di categoria destinati agli editori e operatori radiotelevisivi, giornalisti, aventi ad oggetto le regole sulla diffusione dei messaggi pubblicitari, le pratiche commerciali scorrette, la normativa sulla privacy, con particolare riferimento, ai sensi dell'art. 137, 3° comma, del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al rapporto tra diritto di cronaca e diritti alla riservatezza, all'identità personale e diritto alla protezione dei dati personali.

3 La par condicio

La Legge 22 Febbraio 2000, n. 28, intitolata "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", fissa le regole alle quali devono uniformarsi le emittenti televisive private durante le campagne elettorali e referendarie al fine di garantire a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, nel rispetto dei principi di imparzialità e uguaglianza. Altri testi normativi di riferimento sono il Codice di Autoregolamentazione, in materia di attuazione del principio del pluralismo da parte delle emittenti televisive locali, approvato nel 2004 con decreto del Ministro delle comunicazioni, e le delibere dell'Autorità garante per le

comunicazioni, emanate in occasione di ogni elezione.

Lo scopo è quello di garantire parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e uguaglianza formale e sostanziale tra le forze politiche in campo. L'art. 9 della legge 28/2000⁶ prevede, inoltre, un divieto di ogni forma di propaganda, effettuata con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, con il solo limite delle attività che le predette Amministrazioni devono compiere secondo criteri di necessità e indipendenza, al fine di garantire il corretto esercizio dell'azione amministrativa.

Al CORECOM è affidato il compito di vigilare sulla corretta applicazione della legge e sul rispetto della *par condicio* (l. 28/2000) nella Regione Sicilia.

Inoltre per effetto dell'art. 10 della legge 28/2000 “Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità **sono perseguite d'ufficio** da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni “entro dieci giorni dal fatto” ai soggetti indicati nella stessa legge.⁷”

In tal senso poiché il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha l'obbligo di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di *par condicio* e sul corretto svolgimento dei sondaggi, in esecuzione della normativa si continuerà ad avvalere della collaborazione dell'Ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico, per svolgere la dovuta attività di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente “nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione”.

Il Comitato quindi si propone di procedere al controllo durante le prossime elezioni

⁶ Art. 9: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelesive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.”

⁷ Ai sensi dello stesso art. 10 della legge 28/2000 la denuncia deve essere presentata, “anche a mezzo *telefax*”: a) all'Autorità; b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione; c) al competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelesivi; d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

europee ed amministrative, mediante il monitoraggio giornaliero delle testate giornalistiche e delle emittenti televisive selezionate, riservandosi di intervenire d'ufficio, ove venisse a conoscenza di comportamenti pregiudizievoli degli interessi tutelati dalla legge 20/2008 per ordinare, ai sensi dell'art. 10, "l'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della legge"; e di svolgere immediatamente l'attività istruttoria necessaria relativamente alle segnalazioni che saranno presentate in materia di *par condicio*.

4 Le funzioni consultive e il diritto di proposta: I rapporti con il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale e con il Presidente della Regione e altri organi istituzionali

In base alla normativa nazionale e regionale vigente, individuata nella parte prima della Relazione, il Comitato, quale organo regionale può svolgere attività di consultazione in materia radiotelevisiva nei confronti dell'ARS e della Giunta regionale, può esprimere pareri e formulare proposte anche funzionali alla predisposizione di leggi. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento lett. c), d), e), il Comitato presenta periodicamente al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana ed all'Autorità relazioni conoscitive sullo stato dell'informazione, in ambito regionale⁸ e dell'informazione, in tutte le sue diverse manifestazioni. Non possono al riguardo non richiamarsi le valutazioni già manifestate nel precedente programma.

⁸ Art. 5 Regolamento: "il Comitato:... c) presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed all'autorità, per quanto riguarda le funzioni dalla stessa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, ivi compreso il settore radiotelevisivo ed editoriale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto della gestione;

d) presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale ed all'autorità, una relazione conoscitiva sulla diffusione e l'accesso dei cittadini siciliani alla stampa quotidiana e periodica di larga diffusione con "analisi comparativa con le altre regioni italiane e con l'indicazione di proposte e misure per superare il divario tra la Sicilia e la media nazionale nella diffusione di giornali quotidiani e periodici;

e) rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi e d'intesa con il Presidente della Regione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente".

Il CORECOM SICILIA costituisce - come è noto - un *unicum* nel panorama nazionale, essendo il solo che, nominato dalla Assemblea Regionale Siciliana, si avvale, però, per il suo funzionamento della Struttura della Regione Sicilia. In tal senso il CORECOM SICILIA si pone in una situazione di particolare delicatezza ma anche di estrema centralità, potendo costituire rispetto alla materia dell'informazione radio-televisiva e, oggi, anche di quella telematica, una sorta di anello di congiunzione tra l'Assemblea Regionale Siciliana e il Governo regionale.

La questione sullo stato dell'informazione in Sicilia merita sicuro approfondimento da parte dell'attuale Comitato per le implicazioni che essa presenta sullo sviluppo socio-culturale dell'isola ma anche per le evidenti ricadute sulla economia regionale. In Sicilia operano 346 emittenti televisive secondo l'elenco aggiornato al 31.12.2016. Insieme ai soggetti che gestiscono tali emittenti vanno poi presi in considerazione coloro che svolgono attività di informazione on line, per i quali però non esistono dati precisi; sebbene può dirsi che il fenomeno è in forte e crescente evoluzione, la regolamentazione appare deficitaria e non adeguata, tale per cui sfuggono al controllo dell'Autorità la gran parte di coloro che trasmettono informazione in rete. Il dato indicato appare significativo, poiché dimostra che il sistema radio-televisivo regionale e quello della comunicazione telematica rappresentano un parte significativa delle attività produttive siciliane e, quindi, sono in grado di condizionare l'economia dell'isola. La questione presenta sicura rilevanza sia sotto il profilo della tutela delle imprese che operano nel settore della comunicazione, che meritano sostegno economico e normativo da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Governo della Regione Siciliana, sia rispetto al problema dell'occupazione delle diverse categorie professionali che in esse trovano allocazione. Le imprese editoriali attive su tutto il territorio regionale e il centro di produzione della RAI operanti in Sicilia attraggono infatti manodopera qualificata - operatori dello spettacolo, poligrafici e giornalisti - e sono in grado di assorbire forza lavoro locale qualificata e, se opportunamente sostenute, possono essere in grado di fornire anche contenuti diretti alla valorizzazione del territorio attraverso l'informazione sull'attività politica, sulla cronaca, sullo sport e sugli eventi locali; alla tutela alle istanze dei singoli cittadini e,

in generale, della comunità. Infine non può disconoscersi l'importante relazione con l'imprenditoria locale, piccola e media, che nelle emittenti radiotelevisive locali trova il principale vettore della propria comunicazione commerciale.

Il Decreto legislativo, 01/08/2003 n° 259, contenente il Codice delle comunicazioni elettroniche, statuisce all'art. 5⁹, primo comma, la possibilità che Stato, Regioni ed Enti locali possano concordare, in sede di Conferenza Unificata, le linee generali di sviluppo del settore, mediante protocolli di intesa, mentre nel secondo della stessa disposizione si prevede che, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e della libera concorrenza tra imprese, che non può mai essere pregiudicata da aiuti o sovvenzioni ad personam, al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici dettano disposizioni in tale materia, prevedendo anche agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda; e promuovendo livelli minimi di disponibilità

⁹ **Art. 5, Regioni ed Enti locali** 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata "Conferenza Unificata"), le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza.

2. In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall'ordinamento comunitario ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:

a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;

b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;

c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;

d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.

3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.

di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere.

Le previsioni contenute nel codice delle Comunicazioni elettroniche, pur destinate a favorire l'utente e i consumatori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e a garantire la piena attuazione di un mercato delle comunicazioni elettroniche libero e concorrenziale, impegnano l'Assemblea Regionale Siciliana e il Governo, ciascuno per i provvedimenti di loro competenza, a intervenire in questo delicato settore, introducendo regole e disposizioni coerenti con i principi fissati negli articoli da 1 a 6 del Codice delle Comunicazioni elettroniche.

Il Comitato regionale per le comunicazioni quale organo di controllo del settore delle comunicazioni e di garanzia della corretta diffusione dell'informazione su tutto il territorio regionale ha avviato una interlocuzione con il Presidente dell'ARS, per presentare iniziative volte al miglioramento del sistema delle comunicazioni in Sicilia sia sotto il profilo della qualità del servizio sia avendo riguardo ai destinatari del prodotto; **ma tale attività merita ancora di essere approfondita e portata avanti.**

In tale contesto si inserisce anche la necessità di affrontare in sinergia con le istituzioni sopraindicate altre questioni di fondamentale importanza per il corretto sviluppo del sistema delle comunicazioni in Sicilia, quale quelle relative alla: diffusione del segnale RAI in Sicilia e dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica, esistenza di possibili concentrazioni nell'editoria quotidiana, pianificazione delle frequenze per la televisione e per la radio digitali, tutela del diritto d'autore e di cronaca

5 Piano di comunicazione

Ai sensi dell'art. 5, lett. f, del Regolamento il Comitato “adotta opportuni strumenti informativi per pubblicizzare la propria attività”. Si ripropone anche per il 2019 la necessità dell'adozione del Piano di comunicazione già predisposto per il 2018, per le parti non ancora realizzate. Mentre, infatti, è stato realizzato lo spot pubblicitario ed è in corso di definizione la procedura per la formazione delle graduatorie dirette a selezionare gli esperti, resta fondamentale anche per il 2019 predisporre comunicati radio-televisivi istituzionali relativi agli eventi organizzati; e dare massima diffusione dei bandi per i programmi dell'accesso, anche attraverso il ricorso a comunicati informativi da inserire sui principali quotidiani regionali (Repubblica, Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud, La Sicilia).

Poiché il Corecom Sicilia si è dotato nel 2018 di un proprio sito web, in conformità alla scelte programmatiche relative all'anno 2018, appare utile, a partire dal 2019, rafforzare i contenuti del sito, anche mediante la creazione della già programmata banca dati, che contenga:

- a) i testi normativi più significativi, sia di diritto europeo e internazionale, sia diritto interno, ivi compresi il codice della privacy, il codice di comunicazioni elettroniche, il codice del consumo;
- b) le decisioni dell'Agcom e del CORECOM SICILIA, rese nell'ambito dell'attività di risoluzione extragiudiziale delle controversie di loro competenza, nonché le sentenze della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, in materia di tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori, oltre che le più significative decisioni di merito, con particolare riferimento a quelle del TAR, che eventualmente hanno riformato i provvedimenti di definizione adottati dal Co.re.com Sicilia.

Al riguardo la conclusione delle procedure correlate all'avviso di manifestazione di interesse saranno determinanti per la realizzazione di tale obiettivo.

6 Convegni, Giornate di studio, Seminari: *programmazione*

Si prevede, altresì, di organizzare iniziative sui seguenti temi:

- 1) *I contratti conclusi tra utenti e operatori telefonici, regole e tutele. Il nuovo Concilia Web*
- 2) *Diritto all'informazione e attività giornalistica*
- 3) *Tutele extragiudiziali dei diritti tra pluralismo ed effettività*

Inoltre si rappresenta l'opportunità di avviare corsi di aggiornamento e di informazione nei confronti del personale che opera nella struttura del Comitato Regionale per le comunicazioni e per questa ragione a partire dal mese di gennaio 2019 il Comitato organizzerà degli incontri tematici per il personale, che saranno affidati ad esperti dei singoli settori, e ai quali potrebbero essere invitati dirigenti e funzionari AGCOM.

L'elenco delle tematiche indicate è esemplificativo, e il Comitato si riserva di realizzare nel corso del 2019 ulteriori e significativi incontri su altri argomenti di competenza, provvedendo contestualmente "ad integrare il programma di attività" ai sensi della lett. b. dell'art. 5 del Regolamento interno.

7 Rapporti con università, enti di ricerca pubblici e privati, e soggetti privati.

Il Comitato svolge, altresì, attività promozionale per lo svolgimento di ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni, radiotelevisione e, oggi, anche del settore della rete telematica e dell'informazione on line, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei minori, dei consumatori e utenti, e dei soggetti deboli. Il CORECOM SICILIA già in passato ha svolto diverse attività di collaborazione con Università e Enti di ricerca per approfondire lo stato delle conoscenze su tematiche di propria competenza. E nel 2018 è stata sottoscritta una convenzione con l'Università di Catania.

La collaborazione e lo scambio di esperienze con le Università e eventuali enti di ricerca pubblici e privati presenti in Sicilia rappresentano un obiettivo del presente Comitato, che intende al riguardo avviare incontri con le Università Siciliane, ma anche con gli Ordini professionali, e altre istituzioni interessate, al fine di creare reciproche collaborazioni e accrescere le conoscenze nelle materie di competenza del Corecom.

In tale ambito, per regolare e definire l'oggetto delle singole collaborazioni, resta fermo quanto già era stato previsto nella Relazione 2018, nel senso che qualunque tipo di collaborazione dovrà avvenire mediante gli strumenti della convenzione e/o del Protocollo di intesa, per regolare:

- L'attivazione di tirocini rivolti a giovani studiosi o a studenti delle scuole medie superiori o dell'Università presso gli uffici del Corecom;
- L'organizzazione e/o il sostegno di corsi di perfezionamento;
- L'organizzazione di convegni ed eventi di studio;
- La costituzione di Osservatori permanenti con le Università aventi lo scopo di promuovere il dibattito interdisciplinare tra rappresentanti delle istituzioni, imprese e consumatori;
- L'erogazione di borse di studio post laurea o post dottorato per ricerche nei settori di pertinenze del CORECOM.

L'erogazione di borse di studio post laurea o post dottorato potrebbe essere significativa per il Comitato che - come è noto - deve presentare entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed all'Autorità, per quanto riguarda le funzioni dalla stessa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, ivi compreso il settore radiotelevisivo ed editoriale, nonché una relazione conoscitiva sulla diffusione e l'accesso dei cittadini siciliani alla stampa quotidiana e periodica *di larga diffusione* . Il Comitato potrebbe istituire borse di studio al fine di commissionare una indagine conoscitiva sul sistema dell'informazione in Sicilia.

PARTE SECONDA

FUNZIONI DELEGATE

La legge 31 luglio 1997, n. 249 configura i Comitati come organi decentrati dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il Comitato regionale per le comunicazioni per la Regione Siciliana, a seguito dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 stipulato tra le Regioni e l'Autorità Garante per le comunicazioni e della successiva adesione del 5.02.2018, svolge per delega le seguenti funzioni:

- a) tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;
- b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32-*quinquies* del *Tusmar*;
- c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- d) svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra enti gestori dei servizi di comunicazione elettronica e utenti, assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*", adottato con delibera n. 173/07/CONS, nonché nelle controversie scaturenti dall'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2016, in materia di "*installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*", limitatamente alle fattispecie contemplate dall'art. 8 per l'accesso all'interno di edifici privati, in conformità al Regolamento adottato dall'Autorità con delibera n. 449/16/CONS;
- e) definizione delle controversie indicate all'art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun *Corecom*, nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;

- f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal *Tusmar*, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità;
- g) vigilanza ai sensi dell'articolo 41 del *Tusmar* previa adozione, da parte dell'Autorità, di apposite linee guida;
- h) gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione, di seguito denominato *Registro*, secondo le linee guida fissate dall'Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del *Registro* nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

L'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria, ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" allegato alla delibera n. 529/14/CONS e secondo le linee guida adottate dall'Autorità, in conformità alla normativa vigente.

L'obiettivo del Comitato, anche per il 2019, sarà quello di esercitare le funzioni delegate, alla luce del nuovo Accordo Quadro sottoscritto nel 2018.

Punto di partenza è la considerazione che rispetto alle funzioni delegate il Comitato agisce nell'ambito di un rapporto di delega o forse, più propriamente di mandato e, in quanto mandatario, deve uniformarsi alle direttive e ai principi fissati dall'Autorità garante per le Comunicazioni.

1 La risoluzione extragiudiziale delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche

IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

La conciliazione è una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, obbligatoria per legge nelle liti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, durante la quale le parti, aiutati da un soggetto terzo (il conciliatore), tentano in modo amichevole di trovare una soluzione. La materia è stata recentemente rinnovata con l'emanazione di un nuovo Regolamento sulle procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, approvato con **Delibera n. 203/18/CONS** dell'Agcom, che ha sancito l'ingresso di un sistema profondamente rinnovato per la cui applicazione è stata introdotta la nuova piattaforma ConciliaWeb, ad eccezione come si legge nell'art. 3 delle procedure di conciliazione su istanza dell'operatore, previste dal capo IV, art. 23 a 26.

Il regolamento si articola in 27 articoli e contiene, altresì, il codice deontologico dei conciliatori.

La previsione di una gestione telematica delle controversie intende semplificare e velocizzare il ricorso alla tutela stragiudiziale degli utenti e dei consumatori nel settore dei servizi di comunicazione elettronica e intende soprattutto affidare a un sistema più veloce, più semplice e meno costoso la risoluzione delle controversie.

A parte gli aspetti procedurali, certamente fondamentali per gli operatori della materia, dai dirigenti e funzionari Corecom ai conciliatori, una norma fondamentale è quella contenuta nell'art. 2 del Regolamento, che prevede l'ambito applicativo dello stesso, e dal quale si desume che la competenza dell'Agcom e quindi dei Corecom riguarda tutte le controversie che hanno ad oggetto i diritti dei consumatori connessi a servizi di comunicazione elettronica e di cui il consumatore lamenta il relativo pregiudizio.

La individuazione di essi è fondamentale, poiché rientrano nella competenza dell'Agcom e dei Corecom solo le controversie relative ai diritti connessi ai servizi di

comunicazione elettronica per i quali non sussiste una concorrente disciplina contenuta nel codice del consumo. Infatti per i diritti regolati e previsti dal Codice del consumo la tutela amministrativa si esercita dinnanzi all'Autorità Antitrust, che è competente anche per le pratiche commerciali scorrette che vengono poste prima durante o dopo la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio di comunicazioni elettroniche.

La materia peraltro è stata oggetto di un recente intervento legislativo nella c.d. legge concorrenza che ha rafforzato la tutela riservata agli utenti in tale ambito di riferimento, sia mediante una regolamentazione nuova del diritto di recesso, o *ius poenitendi* che deve essere esercitato in modo semplice e di immediata attivazione e deve essere esercitato nelle stesse forme usate al momento della formazione o dell'attivazione del contratto, sia con riguardo alla durata del contratto; sia per quanto attiene alle condizioni contrattuali in ordine anche alla fatturazione delle bollette telefoniche e soprattutto i costi per il caso di risoluzione anticipata del contratto. Resta sempre fondamentale l'informazione che è oggetto di appositi doveri gravanti sugli operatori

Per tutte le controversie che hanno ad oggetto tali diritti dovrà esperirsi il tentativo obbligatorio di conciliazione, dinnanzi al Corecom.

Va però avvertito che poiché il Corecom non è l'unico soggetto abilitato attraverso il quale esperire il tentativo di conciliazione, diventa fondamentale riuscire ad essere competitivi, efficienti e soprattutto in grado di offrire una tutela che costi meno.

Efficienza velocità e gratuità diventano fondamentali per essere competitivi in un sistema complesso e soprattutto in continua evoluzione, considerato che il ricorso alla tutela stragiudiziale e alla tutela amministrativa dinnanzi alle A.I costituisce un obiettivo dell'Unione Europea per risolvere i problemi che attraversano il sistema della giustizia ordinaria, che si è caratterizzata negli anni per eccessiva durata dei processi, costi esagerati, con la conseguenza che spesso molti cittadini hanno preferito rinunciare alla tutela dei diritti.

Il tentativo di conciliazione rappresenta, quindi, uno strumento obbligatorio offerto agli

utenti per trovare una soluzione adeguata della controversia con l'operatore delle comunicazioni elettroniche prima di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, al fine di fornire al cittadino una tutela più veloce, gratuita e semplice.

Nel sito del Corecom Sicilia sono indicati i presupposti e la procedura per accedere a tale importante funzione.

LA PROCEDURA DI DEFINIZIONE

Qualora il tentativo di conciliazione si concluda con esito negativo, le parti congiuntamente o anche il solo utente possono chiedere al Co.re.com Sicilia di decidere nel merito del contenzioso, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

La procedura di definizione della controversia può essere attivata laddove non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione; e per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l'Autorità giudiziaria.

La procedura si conclude con l'adozione di un provvedimento decisorio c.d. di definizione. Nel sito Co.re.com Sicilia sono presenti i moduli per presentare l'istanza di definizione e l'indicazione dettagliata delle regole procedurali.

Il Co.re.com Sicilia svolge in maniera soddisfacente le predette attività e i risultati sono in crescita, come emerge dalla tabella allegata alla predetta relazione (All. n.1), da cui emerge che nel 2018 il dato definitivo delle conciliazioni dovrebbe al 30.12.2018 essere superiore o, quanto meno, pari a quello del 2017.

Risultano, inoltre, rispetto al 2017 in sicura crescita i provvedimenti di definizione adottati, e soprattutto emerge un dato assolutamente nuovo, che è quello di un numero significativo di accordi raggiunti in udienza.

Ciò malgrado, si ritiene che l'attività di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra operatore di comunicazione elettronica ed utente finali debba essere ulteriormente rafforzata secondo le indicazioni dell'Agcom e sicuramente si possono raggiungere risultati più significativi, attraverso una maggiore presenza sul territorio.

In tal senso il presente Comitato ha già deliberato di attivare nuovi sportelli nei comuni siciliani, seguendo l'esperienza già avviata proficuamente a Catania, per poter ricevere maggiori istanze e supportare coloro che hanno difficoltà nell'uso dello strumento telematico o siano privi di pec.

Anche per il 2019 il Comitato si propone di procedere ad un

- 1) Rafforzamento della presenza del CORECOM SICILIA sul territorio mediante l'apertura di sportelli, idonei a raccogliere le istanze degli utenti;
- 2) Maggiore assistenza agli utenti, sia mediante l'apertura di sportelli informativi sia attraverso una maggiore assistenza telefonica;
- 3) Collaborazione con la struttura amministrativa per un adeguato avvio della procedura on line;
- 4) Attività di Formazione e informazione dei conciliatori e di coloro che sono addetti alla unità operativa.

Al riguardo va rilevato che non solo i conciliatori ma anche gli istruttori devono avere adeguate conoscenze. Considerato che il settore delle telecomunicazioni e delle comunicazioni elettroniche è in continua crescita, si rende necessaria una continua e permanente attività di formazione sia per quanto riguarda le novità normative sia in ordine alle indicazioni provenienti dall'Agcom.

In tal senso sarebbe opportuno instaurare un corso di formazione continua che, attraverso una lezione e una esercitazione a cadenza mensile tenuta da docenti e/o esperti della materia, tenga costantemente aggiornato il personale interessato.

Il corso di formazione potrebbe essere organizzato di concerto con l'Amministrazione, nell'ambito dei corsi obbligatori che devono essere tenuti dalla P.A. nei confronti dei propri dipendenti per la loro formazione.

2 Tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori

Il CORECOM. SICILIA, difatti, vigila sul rispetto della normativa¹⁰ posta a tutela dei minori, in base alla quale nella loro programmazione le emittenti radiotelevisive devono:

- astenersi dal diffondere trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, nuocciano gravemente allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori o che presentino scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, che impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;
- astenersi dal diffondere programmi lesivi della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy dei minori: ad esempio, rispettare l'assoluto anonimato di minori autori, testimoni o vittime di reati, non utilizzare minori disabili o con gravi patologie per scopi propagandistici, non intervistare minori in situazioni di grave crisi, porre particolare attenzione nei riguardi dei minori di anni 14 che non devono essere sottoposti ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica, non devono essere ripresi intenti ad assumere bevande alcoliche, tabacco o sostanze stupefacenti, anche se per gioco, non devono essere coinvolti in argomenti o immagini volgari, licenziose o violente e non devono essere utilizzati per richieste di denaro e/o elargizioni;
- evitare la trasmissione di film vietati ai minori di anni diciotto o ai quali sia stato negato il nulla osta, nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti, salve le norme per le specifiche trasmissioni ad accesso condizionato che consentono la programmazione di tali contenuti esclusivamente dopo le 23 e prima delle 7, previa adozione di apposito sistema di controllo specifico e selettivo

¹⁰ Convenzione sui diritti dell'infanzia dell'Assemblea Generale delle Nazioni unite del 20/11/89; Carta di Treviso del 5/10/90; Legge 223 del 06/08/90; Legge 176 del 21/05/91; Legge 327 del 05/10/91; Legge 203 (Art. 3) del 30/05/95; Direttiva del Parlamento Europeo del 30/06/97; Delibera 538/01/CSP del 26/07/0 ; Codice di autoregolamentazione TV e minori del 29/11/02; Legge 112 del 03/05/04 (Legge Gasparri)

- Decreto legislativo (Testo unico della radiotelevisione) n. 177 del 31/07/05

- Legge 37 del 06/02/06

- Decreto legislativo 218 del 27/04/06; Delibera AGCOM 165/06/CSP del 22/11/0 ; Delibera AGCOM 23/07/CSP del 22/02/07; Delibera AGCOM 13/08/CSP del 31/01/08; Decreto legislativo 44 del 15/03/10

dell'accesso, conforme alla disciplina adottata in materia dall'Autorità;

- evitare la trasmissione, sia in chiaro sia a pagamento, integralmente o parzialmente, di film vietati ai minori di anni quattordici tra le 7:00 e le 22:30;
- adottare sistemi di segnalazione riguardo alla tipologia di programmi trasmessi;
- adottare forme di avvertimento preventivo sull'inadeguatezza per i minori di film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario trasmessi prima delle 22:30 e ripetere l'avviso dopo ogni interruzione;
- evitare, nelle trasmissioni di informazione sportiva, il ricorso ad espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti, ad esempio, di atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, e promuovere la stigmatizzazione delle condotte lesive dell'integrità fisica delle persone, della loro dignità e dei beni di proprietà pubblica, verificatesi in occasione degli eventi sportivi;
- evitare la trasmissione di pubblicità di alcolici o di servizi telefonici a pagamento in fascia protetta. Evitare la trasmissione di pubblicità ingannevoli, non chiare, ambigue, etc. nelle altre fasce di ascolto.

In conseguenza di ciò il CORECOM. SICILIA si impegna ad assumere iniziative e comportamenti che possono consentire il pieno adempimento dell'obbligo di vigilanza su di esso gravante e, in particolare, per il 2019 si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1) attivazione di programmi di educazione ai media
- 2) collaborazione con organi istituzionali, tra cui le Prefetture e le Questure
- 3) stipula di protocolli d'intesa con le scuole
- 4) stipula di accordi con i sindacati dei dipendenti delle Questure
- 5) erogazione di borse di studio per l'approfondimento delle problematiche connesse ai diritti dei minori.

3 Web e Minori. La legge n. 71 del 29 maggio 2017

Le profonde trasformazioni in atto nel sistema mediale e il ricorso sempre più crescente ai social network hanno accresciuto le opportunità comunicative ma, al tempo stesso, hanno posto nuove sfide sul piano della tutela degli utenti e in particolare dei minori. In tale contesto è stata emanata la legge n. 71 del 29 maggio 2017, c.d. legge sul cyberbullismo, che sulla base delle indicazioni provenienti dalla stessa Agcom ha inteso rispondere in termini strettamente giuridici ai nuovi bisogni e alle nuove emergenze, derivanti dal consumo dei media digitali. La questione della tutela dei minori si inserisce in una prospettiva nuova e più ampia che ha richiesto un intervento del legislatore per rimediare ai rischi connessi all'uso della rete dell'informazione e alla violazione della *privacy*.

La legge però non riconosce in capo ai Corecom funzioni specifiche, come risulta dall'art. 3 della legge n. 71/2013, e riserva solo al Questore il potere di adottare provvedimenti di ammonimento. Tuttavia, in considerazione del fatto che una delle funzioni delegate è quella - come si è visto - della tutela dei minori al Comitato appare opportuno esaminare e approfondire la questione del rapporto tra web e minori per individuare le eventuali attività da compiere.

Sul punto, il Comitato ritiene che sia da portare a compimento il programma già delineato nelle linee generali nel 2018 e, in particolare, si tratta di verificare se è possibile dare un contributo di idee ed esperienza ad alcune iniziative dirette alla emanazione di una legge regionale per l'attuazione in ambito locale della legge n. 71 del 2013 (legge sul cyberbullismo); e alla organizzazione di programmi educativi sulle modalità di utilizzo di internet, da avviare con la collaborazione degli istituti scolastici e con le Università e le Questure.

4 Monitoraggio

Il Comitato regionali per le comunicazioni per la Regione Sicilia, ha provveduto a vigilare sulla emittenza radiotelevisiva locale.

La televisione rappresenta strumento di comunicazione, idoneo a veicolare contenuti di differenti tipologie. Questa constatazione va affiancata al cruciale dato secondo il quale i minori e i soggetti deboli in generale (anziani) costituiscono un'importante porzione di telespettatori, i quali quotidianamente sono destinatari di tali contenuti.

Il CORECOM. SICILIA svolge un'importante attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale, nei campi attinenti alle tematiche di propria competenza (*pubblicità, tutela dei minori e garanzie dell'utenza, pluralismo socio-politico, obblighi di programmazione*).

Nell'ambito delle attività delegate, il Corecom svolge anche in caso di violazioni le procedure istruttorie finalizzate all'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'Agcom. La materia è regolata dal regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate adottato con delibera n. 194/12/CONS, al quale si rinvia per una esame dettagliato della normativa

Il Corecom ha svolto già nel 2018 una importante attività di monitoraggio, che ha portato all'adozione di numerose sanzioni e anche per il 2019 il Comitato si propone, in attuazione dell'obbligo di vigilanza, quello di rafforzare e ampliare il monitoraggio sulla programmazione delle emittenti radiotelevisive sino ad oggi svolto, per garantire non solo il rispetto del pluralismo politico - istituzionale e sociale - di cui si è già detto a proposito della *par condicio*, ma anche per vigilare sul rispetto delle regole riguardanti le altre materie di competenza del Corecom.

5 Altre funzioni

I SONDAGGI

La vigilanza in materia di sondaggi è una delle attività che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), ha delegato al Corecom Sicilia sulla base della convenzione siglata in data 5 febbraio 2018.

Tale attività si sviluppa sia sulla base di segnalazioni di utenti, associazioni, organizzazioni sia attraverso la attivazione di un monitoraggio d’ufficio, così come previsto dall’art. 8 della L. 22 febbraio 2000 n. 28 e dal regolamento allegato alla delibera Agcom 256/10/CSP del 9/12/2010.

Anche in tema di sondaggi il Comitato Regionale per le Comunicazioni continuerà attivare le procedure che sono previste per la tutela e la garanzia della *par condicio*, alle quali si rinvia. In tal caso funzione propria e funzione delegata avranno uguale attività e identici obiettivi.

IL DIRITTO DI RETTIFICA

Il diritto di rettifica consiste nella possibilità che hanno tutti i cittadini di cui siano state pubblicate immagini lesive della loro dignità o reputazione o a cui vengano attribuiti atti o dichiarazioni non corrispondenti al vero, di richiedere la pubblicazione di proprie dichiarazioni di rettifica in condizioni paritarie rispetto alle notizie oggetto stesso della replica.

La competenza del Corecom riguarda soltanto il settore radiotelevisivo regionale e non la carta stampata.¹¹ Il diritto di rettifica rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei cittadini che hanno subito lesione dei diritti fondamentali della persona. Il Corecom Sicilia, al fine di favorire il ricorso a tale rimedio, si impegna a pubblicizzare nelle forme previste nel piano di comunicazione l’esistenza di questo diritto e la

¹¹ Il diritto di rettifica è normato dall’ art. 10 della L. 6/8/90 n. 223, dal DPR 27/3/92 n. 255 e dal D.Lgs. 31/7/2005 n. 177. In particolare, l’art. 32 – quinquies del D.Lgs. 31/7/2005 n. 177, così come modificato dal D.Lgs. 15/3/2010 n. 44 al comma 2, così recita: *”Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l’onore e la reputazione, o materiali, da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all’emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali”*.

possibilità di rivolgersi al Co.re.com per il relativo esercizio.

IL R.O.C.

Il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), istituito con legge n.249/1997, costituisce l'anagrafe degli operatori di comunicazione. Il ROC ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere. Le attività relative alla gestione del Registro sono delegate, per le Regioni, ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Corecom). Dal 1° gennaio 2016, l'Agcom ha delegato al Corecom Sicilia lo svolgimento dei compiti relativi alla tenuta e all'aggiornamento del Registro. Il Comitato si impegnerà a garantire nel modo più efficiente possibile l'esercizio di tale funzione e a procedere ad un costante e continuo aggiornamento dell'albo degli Operatori di Comunicazione, in conformità agli indirizzi e linee guida dell'Autorità.

VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 41 DEL TUSMAR

Con il nuovo Accordo quadro l'AGCOM ha delegato anche la vigilanza ai sensi dell'art. 41 del Tusmar, inerente alle spese di pubblicità istituzionale delle amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento di tale delega si attende l'adozione delle apposite linee guida da parte dell'Autorità.

PARTE TERZA

RISORSE UMANE E RISORSE FINANZIARIE

1) Le risorse umane

Secondo i dati del Servizio 2 - “Segreteria CORECOM”, alla data della presente relazione, all’esercizio delle Funzioni proprie e delegate del Co.re.com sono assegnate 35 unità, di cui 4 destinate alle attività inerenti gli adempimenti connessi alla sede di Catania.

Nella sede di Palermo, conseguentemente, sono presenti 31 unità di personale, compresi i Dirigenti.

Di questi, 10 sono destinati all’attività di conciliazione e definizione, compresa la fase istruttoria, 1 all’attività di monitoraggio, tutela dei minori, diritto di rettifica e sondaggi e 6 alle funzioni proprie, più una in attesa di assegnazione. Il tutto come risulta dal prospetto allegato (All. n. 2)

Ciò posto, il Comitato rileva che, pur non intendendo e non potendo entrare nel merito delle scelte organizzative dell’Ufficio che sono di esclusiva competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, ritiene di dover sollecitare gli organi competenti la necessità di iniziare ad organizzare quella c.d. *struttura dedicata*, dotata di autonomia organizzativa e finanziaria, prevista nel vigente Accordo Quadro¹² nella quale far confluire, anche attraverso procedure di mobilità, quelle risorse professionali esistenti nella struttura regionale che possano garantire la piena efficienza e competenza del servizio Co.re.com. E conseguentemente ad allargare il numero dei funzionari destinati

¹² **Articolo 4 (Strutture dedicate)**

1. L’Autorità, nell’esercizio delle sue funzioni e nello svolgimento delle attività di coordinamento di propria competenza relative alla presente Convenzione, opera tramite un’apposita struttura individuata dalle disposizioni relative all’organizzazione interna.
2. Il *Corecom*, nello svolgimento delle attività per l’esercizio delle deleghe, opera tramite una struttura dedicata, all’uopo specificamente individuata dalle disposizioni relative all’organizzazione interna della Regione.

a tale struttura, in misura proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro che si svolge all'interno del Corecom.

2) Le risorse finanziarie

Le somme da poter impegnare, per l'anno 2018, sul capitolo 104543 “*Spese relative allo svolgimento delle funzioni delegate al CORECOM. Sicilia dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM*” ammontano a € 215.993,86. Alla data del 30.09.2018 sono state impegnate € 131.286,49 (All. n. 3).

Sul capitolo di spesa 104543 è possibile imputare le sotto elencate macro aree di forniture/servizi:

Servizi per attività di rappresentanza	€.	20.000,00
Addetto stampa	€.	15.000,00
Rassegna stampa	€.	10.000,00
Pubblicità/Informazione	€.	10.000,00
Organizzazione manifestazioni e convegni	€.	30.000,00
Altre spese di rappresentanza	€.	10.000,00
Spese di funzionamento	€.	10.000,00
Attrezzature informatiche	€.	20.000,00
Materiale e beni di consumo	€.	15.000,00
Contratti di collaborazione	€.	20.000,00
Altre collaborazioni (borse di studio)	€.	40.000,00